

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 GIUGNO 2020

(proposta dalla G.C. 3 giugno 2020)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti in videoconferenza, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consiglieri ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIOVARA Massimo	NAPOLITANO Vincenzo
AMORE Monica	GRIPPO Maria Grazia	PAOLI Maura
ARTESIO Eleonora	IMBESI Serena	PATRIARCA Lorenza
AZZARÀ Barbara	LAVOLTA Enzo	PETRARULO Raffaele
BUCCOLO Giovanna	LO RUSSO Stefano	POLLICINO Marina
CARLEVARIS Cinzia	LUBATTI Claudio	RUSSI Andrea
CARRETTA Domenico	MAGLIANO Silvio	SCANDEREBECH Federica
CHESSA Marco	MALANCA Roberto	SGANGA Valentina
CURATELLA Cataldo	MENSIO Federico	TEVERE Carlotta
FERRERO Viviana	MONTALBANO Deborah	TISI Elide
FOGLIETTA Chiara	MORANO Alberto	TRESSO Francesco
FORNARI Antonio	NAPOLI Osvaldo	VERSACI Fabio
GIACOSA Chiara		

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 39 presenti, nonché le Assessori e gli Assessori:
DI MARTINO Antonietta - FINARDI Roberto - GIUSTA Marco - IARIA Antonino - LEON
Francesca Paola - PIRONTI Marco - ROLANDO Sergio - SCHELLINO Sonia - UNIA
Alberto.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consiglieri CARRETTO Damiano - RICCA Fabrizio.

Con la partecipazione del Segretario Generale SPOTO dr. Mario.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. MODIFICHE. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Rolando, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Con il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante: "Disposizioni in materia di federalismo municipale", è stata introdotta, all'articolo 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 febbraio 2012 (mecc. 2012 00174/013) è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno (n. 349) con decorrenza dal 2 aprile 2012, le cui tariffe, allegare allo stesso testo regolamentare, prevedono una gradualità in rapporto alla classificazione delle strutture ricettive.

Con successive deliberazioni del 16 settembre 2013 (mecc. 2013 03405/013); del 22 settembre 2014 (mecc. 2014 03259/013); del 30 marzo 2017 (mecc. 2017 00993/013); del 26 febbraio 2018 (mecc. 2017 05737/013), il Consiglio Comunale ha approvato alcune modifiche al Regolamento stesso, per adeguarlo alle esigenze via via emerse e alle intervenute successive normative in materia.

Ora l'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (noto come "Decreto Rilancio") ha riformulato completamente la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, introducendo un nuovo comma 1-ter all'interno dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i., per quanto concerne le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere. Inoltre il comma 4 del medesimo articolo 180 ha riformulato parimenti l'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, per quanto concerne le locazioni brevi (o locazioni turistiche).

La novellata formulazione risulta in parte analoga a quella relativa al contributo di sbarco, già da alcuni anni applicabile da parte dei Comuni che hanno sede nelle isole minori; infatti il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito nella Legge n. 44 del 26 aprile 2012) e successivamente l'articolo 33 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, hanno aggiunto il comma 3-bis al medesimo articolo 4 del D.Lgs. 23/2011, prevedendo la possibilità, per quei Comuni, di istituire, in alternativa all'Imposta di Soggiorno, il Contributo di Sbarco.

La modifica principale apportata dai commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 concerne il ruolo delle strutture ricettive (e parimenti dei locatori turistici) in merito alla riscossione e al versamento dell'Imposta di Soggiorno. Infatti, sulla base del testo, estremamente conciso, dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011 nella sua formulazione originale, la Giurisprudenza contabile e penale aveva riconosciuto in capo ai gestori la qualifica di "agenti contabili", da cui discendevano gli annessi obblighi di rendicontazione di un'entrata di pertinenza dell'erario pubblico e le conseguenti responsabilità penali in caso al mancato o tardivo riversamento (peculato, ai sensi dell'articolo 314 del Codice Penale).

I gestori, qualora gli ospiti delle strutture si fossero rifiutati di versare l'imposta di soggiorno dagli stessi dovuta, erano tenuti soltanto a darne conto al Comune, facendo

compilare e sottoscrivere all'ospite stesso, per assunzione di responsabilità e per i successivi provvedimenti comunali, un modulo per la dichiarazione di tale rifiuto; qualora poi l'ospite si fosse rifiutato anche di sottoscrivere questa dichiarazione, il gestore era tenuto solo a inviare al Comune apposita dichiarazione che dava conto del mancato pagamento dell'Imposta da parte dell'ospite (soggetto passivo) e del rifiuto anche di sottoscrizione dell'apposito modulo. Spettava pertanto al Comune l'accertamento tributario dell'ospite inadempiente. Tale accertamento trovava però il limite dato dalle norme che fissano gli importi minimi al di sotto dei quali gli accertamenti tributari e la riscossione coattiva non possono essere intrapresi, e spesso succedeva che l'imposta di soggiorno evasa restasse al di sotto di tale limite.

Il nuovo comma 1-ter dispone che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi; egli è inoltre responsabile della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal Regolamento comunale. La nuova formulazione pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (in attesa della sua conversione in Legge), trasforma il compito dei gestori (e figure assimilate) da agenti contabili a responsabili del pagamento dell'imposta; conseguentemente il diritto e l'onere di rivalsa nei confronti di eventuali ospiti inadempienti è posto a carico dei gestori stessi, i quali comunque devono pagare l'Imposta dovuta per intero.

La nuova disciplina statale stabilisce, per il caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori e assimilati, la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (pari al trenta per cento di ogni importo non versato).

La novella statale prevede inoltre che i gestori (e assimilati) debbano presentare una dichiarazione, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Tuttavia le modalità con cui dovrà essere presentata tale dichiarazione dovranno essere stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020.

I citati commi 3 e 4 dell'articolo 180 fanno in ogni caso salvi gli ulteriori adempimenti previsti dal Regolamento comunale. Infatti la normativa statale delinea solo il quadro generale, ma lascia all'autonomia regolamentare comunale la fissazione della disciplina di dettaglio. Nell'ambito di tale disciplina di dettaglio, si ritiene opportuno mantenere le disposizioni (articolo 5 del Regolamento n. 349) che prevedono comunicazioni trimestrali sull'entità dell'imposta, sul numero degli ospiti e degli esenti. Tali comunicazioni sono infatti ritenute necessarie per la tenuta ordinata e regolare dell'andamento del gettito e delle conseguenti previsioni di bilancio, nonché per la conoscenza di flussi turistici.

L'Amministrazione Comunale ha sempre la potestà di effettuare i controlli sulla regolare e integrale riscossione e fedele dichiarazione dell'imposta, nonché sul tempestivo e totale

pagamento. A tal fine, tra l'altro, può chiedere, anche a fini di monitoraggio all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. (inviati dai gestori tramite l'apposita piattaforma informatica, utilizzata anche per le informazioni relative ai flussi turistici).

Preso atto dell'intervenuta riforma dell'articolo 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i., e dell'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96), è ora pertanto necessario modificare le disposizioni del Regolamento della Città di Torino n. 349 non più compatibili con le attuali norme statali, affinché non si crei, di fatto, un vuoto normativo regolamentare, conseguente alla intervenuta normativa primaria di cornice. In tale adeguamento è fatta comunque salva l'autonomia normativa comunale.

È necessario infine aggiungere un nuovo comma 3 nell'ambito dell'articolo 12 ("Disposizioni transitorie e finali"), con efficacia esclusivamente per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti restrittivi della mobilità sul territorio nazionale, finalizzati alla prevenzione di ulteriori contagi (si vedano, in proposito, il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella Legge 5 marzo 2020, n. 13, il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, il Decreto Legge n. 23/2020), che hanno determinato un calo drastico nell'afflusso turistico, e tenuto conto degli effetti negativi della crisi in corso in un settore trainante per l'attività economica, vista l'Ordinanza Sindacale n. 11 del 14 aprile 2020, con la quale, data la necessità e l'urgenza, si è disposto il differimento al 15 maggio 2020 del termine del 15 aprile 2020 per il riversamento di quanto riscosso dalle predette strutture e dalle locazioni turistiche nel primo trimestre 2020, e vista la direttiva sindacale n. 2181 del 14 maggio 2020 con la quale, ferma la scadenza del 15 maggio 2020, fissata con la sopracitata ordinanza, gli uffici competenti delle Divisione Risorse Finanziarie hanno sospeso le azioni di cui all'articolo 9, comma 2, del Regolamento comunale n. 349 dirette al recupero delle somme che non saranno riversate alla scadenza da parte delle aziende alberghiere ed assimilate riscosse a titolo di imposta di soggiorno fino alla data in cui le stesse riceveranno le risorse assegnate in esecuzione di interventi disposti o promossi dallo Stato e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

Considerato inoltre che le attività ricettive sono destinatarie di provvedimenti di sostegno approntati dallo Stato la cui operatività ha registrato significativi ritardi (cassa integrazione, prestiti con garanzie dello Stato) si ravvisa l'opportunità di facilitare per quanto possibile gli investimenti necessari ad assicurare la riapertura alle date stabilite dallo Stato o dalla Regione, in particolare per l'approntamento delle misure necessarie alla corretta gestione della prevenzione del contagio tra gli addetti alle attività e tra gli ospiti.

Pertanto, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 5, comma 6, e 6, comma 3, del

Regolamento stesso, il termine di scadenza del versamento relativo al secondo trimestre è fissato al 15 ottobre 2020; il termine di scadenza del versamento relativo al quarto trimestre è fissato al 15 gennaio 2021, fermi restando gli obblighi dichiarativi trimestrali. Per quanto riguarda il terzo trimestre la tassa non verrà applicata.

Si dà atto della convocazione del Tavolo Tecnico, composto da delegati dell'Amministrazione e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, previsto dall'articolo 12, comma 1, del Regolamento in oggetto.

Per una migliore comprensione viene allegato il testo dell'attuale Regolamento (colonna di sinistra) con le parole da eliminare in carattere corsivo con a fronte (colonna di destra) il testo di cui si propone l'approvazione, con evidenziate in neretto le proposte da inserire (allegato 1).

In considerazione del fatto che il presente atto è conseguenza di novazione legislativa, non si ritiene sussista un interesse circoscrizionale diretto, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Regolamento del Decentramento per cui si prescinde dalla richiesta del relativo parere di competenza.

In ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il presente Regolamento è stato trasmesso, per il parere di competenza, all'Organo di revisione economico-finanziaria che in data 19 giugno 2020 ha espresso parere favorevole (all. 2 - n.).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, le modifiche al vigente Regolamento della Città per l'applicazione dell'imposta di soggiorno (n. 349), indicate nell'allegato 1 alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.), nel quale il testo dell'attuale Regolamento è riportato nella colonna di sinistra con le parole da eliminare in carattere corsivo, mentre, a fronte, nella colonna di destra, vi è il testo novellato, con evidenziate in neretto le disposizioni da inserire;

- 2) di dare atto che verrà predisposta un'adeguata comunicazione rivolta ai gestori delle strutture ricettive;
- 3) di dare atto che la mancata applicazione dell'imposta nel terzo trimestre 2020 troverà copertura utilizzando parte dei risparmi ottenuti con la sospensione della quota capitale dei mutui e si provvederà con prossima variazione di bilancio, successiva all'adozione del presente provvedimento;
- 4) di dare atto che il Regolamento sarà trasmesso al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 quater del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis dal DL 34/2019, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE AL BILANCIO,
TRIBUTI, SUOLO PUBBLICO,
PERSONALE, SERVIZI DEMOGRAFICI
F.to Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
E GESTIONE FINANZIARIA -
IMPOSTA DI SOGGIORNO
F.to Mosca

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Magliano Silvio, Morano Alberto

PRESENTI 37

VOTANTI 37

FAVOREVOLI 37:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretta Domenico, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Grippo Maria Grazia, Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Napoli Osvaldo, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Russi Andrea, Scanderebecch Federica, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Magliano Silvio, Morano Alberto

PRESENTI 37

VOTANTI 37

FAVOREVOLI 37:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretta Domenico, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Grippo Maria Grazia, Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Napoli Osvaldo, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Patriarca Lorenza,

Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina,
il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del
Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 2.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Spoto

IL PRESIDENTE
Sicari
